



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
PROV. DI BARI

REGOLAMENTO COMUNALE T.A.R.S.U.

SOMMARIO

Art. 1 - OGGETTO	3
TITOLO I ELEMENTI DEL TRIBUTO	3
Art. 2 - ZONE DI APPLICAZIONE	3
Art. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA	3
Art. 4 - ESCLUSIONI.....	4
Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI	5
Art. 6 - PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO	5
Art. 7 - LOCALI IN MULTIPROPRIETA'	5
Art. 8 - LOCALI TASSABILI	6
Art. 9 - AREE TASSABILI	7
Art. 10 - LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI.....	7
Art. 11 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE.....	8
Art. 12 - DEDUZIONI.....	8
TITOLO II TARIFFAZIONE.....	9
Art. 13 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	9
Art. 14 - ESTINZIONI E RIDUZIONI	9
Art. 15 - AGEVOLAZIONI.....	10
Art. 16 - RIDUZIONI DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO	10
Art. 17 - COPERTURA DELLE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	11
Art. 18 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO	11
Art. 19 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEI SERVIZI.....	12
Art. 20 - GETTITO DEL TRIBUTO	12
Art. 21 - TARIFFAZIONE PER IL 1995 E IL 1996.....	13
Art. 22 - TARIFFAZIONE DALL' 1.01.1997	13
Art. 22 bis - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO	13
Art. 23 - CONTENUTO DELL' ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.....	14
Art. 24 - UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO	14
Art. 25 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.....	15
TITOLO III DENUNZIE E ABBUONI	16
Art. 26 - DENUNZIE.....	16
Art. 27 - DENUNZIA DI VARIAZIONE	16
Art. 28 - NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNZIE.....	17
Art. 29 - MODALITA' DI RIMBORSI.....	17
TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO	18
Art. 30 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	18
Art. 31 - SANZIONI ED INTERESSI.....	18
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	19
Art. 32 - NORME ABROGATE.....	19
Art. 33 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI	19
Art. 34 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	19
Art. 35 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO	19
Art. 36 - VARIAZIONI AL REGOLAMENTO.....	19

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Cassano delle Murge della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n-507 del 15/11/1993, di seguito indicato come "decreto 507" alle disposizioni della legge 549/95

TITOLO I ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 - ZONE DI APPLICAZIONE

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali, e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali p estesi il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati nel regolamento del servizio di nettezza urbana, dal C.S.A. e dalle planimetrie ivi allegate.
2. Nelle eventuali zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dal 01/01/1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3[^], rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2[^], del decreto 507.

Il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando quanto previsto nel 3[^] comma del successivo art.3.

Art. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalla aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2, comma 1[^] e 2. e dagli artt. 18 e 19.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

3. Nelle eventuali zone di cui all'art.2, secondo comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.

Entità della riduzione più vicino	distanza dal contenitore
60%	da 3 a 4 Km
65%	da 4 a 5 Km
70%	oltre i 5 Km

Ricorrendo i presupposti per l'applicazione della riduzioni previste nel successivo art.16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo all'80% della tariffa ordinaria

Art. 4 - ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono soggetti alla tassa:
 - i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
 - i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5 del decreto 507.
3. I locali adibiti a sede, uffici e servizi comunali, o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Per le attività ove all'interno dei locali e delle aree tassabili si producono promiscuamente R.S.U. e rifiuti speciali non assimilabili e/o rifiuti T e/o N si applica la seguente riduzione rispetto all'intera superficie su cui viene svolta l'attività:
- attività sanitarie di tipo ambulatoriale10%
 - attività artigianali ed industriali30%
5. Per usufruire della riduzione di cui al comma 4, i titolari delle suddette attività devono presentare all'ufficio tributi il contratto stipulato con le ditte specializzate ed autorizzate al ritiro e smaltimento di rifiuti speciali, per il conferimento e smaltimento degli stessi rifiuti da loro prodotti.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato) occupa o detiene i locali o le aree scoperte di cui all'art. 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6 - PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali scali, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes ed altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio nei modi e nei termini di quanto previsto dall'art. 79 comma 6 Decreto Legislativo 507/93, così come sostituito dall'art. 17 1[^] comma lettera D del D.L. 463/95 e sue modificazioni ed integrazioni, solo nel caso in cui tali parti in comune siano occupate o detenute in via esclusiva. L'obbligazione ricade su coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 7 - LOCALI IN MULTIPROPRIETA'

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni e il responsabile, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori fermo restando che nei confronti di questi ultimi si mantengono ogni altro obbligo diritto derivante dal rapporto tributario attinente i locali e le aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 Gennaio di ogni anno, l'elenco

degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale.

3. La tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui al comma 1

Art. 8 - LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente fissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso ad eccezione di quella parte ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili classificate nella maniera seguente:
 - a – tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti etc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato, separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse etc.);
 - b – tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c – tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stabili o posteggi nei mercati coperti e scoperti;
 - d – tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta al pubblico interessato a prendere parte e/o assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
 - e – tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, etc) di collegi convitti, istituti di educazione privati e della collettività in genere aventi finalità privatistiche;
 - f – tutti i vani , accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici, comprese le unità sanitarie locali, dalle associazioni culturali,

politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinate ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc;

h - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 9 - AREE TASSABILI

1. Si considerano aree tassabili da computarsi al 50% della superficie ai sensi del successivo art. 12 comma 1:

tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e ai relativi accessori fissi compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimoni indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 10 - LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibite ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta nel 30%;

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competente organi per l'esercizio dell'attività.
3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata a partire dall'inizio dell'anno successivo alla data di presentazione della denuncia stessa.
5. L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare che l'attività effettivamente svolta corrisponde, per quantità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Art. 11 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di allaccio ai pubblici servizi
3. I locali e le aree a diversa destinazione di considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.

Art. 12 - DEDUZIONI

1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà, a partire dal 1 gennaio 1997.
2. Le aree scoperte adibite a verde fino a 200 mq. non sono soggette a tassa. La parte di aree scoperte adibite a verde eccedenti i 200 mq. è computata nel limite del 25%.

TITOLO II TARIFFAZIONE

Art. 13 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria, per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 14 – ESTINZIONI E RIDUZIONI

Sono esenti dal tributo in via eccezionale:

- 1) Gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- 2) I locali condotti da istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori a $\frac{1}{4}$ della spesa annua necessaria al funzionamento della istituzione;
- 3) I locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico.
- 4) I locali adibiti a civile abitazione condotti da nuclei familiari assistiti in via continuativa dal Comune. L'esenzione cesserà con il venir meno della predetta assistenza.

Art. 15 - AGEVOLAZIONI

Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti stessi, si opererà una riduzione dell'imposta di una percentuale pari a quella di riduzione, dei volumi dei rifiuti realizzata.

Per i conferimenti al servizio di notevoli quantità di rifiuti che possono dar luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti stessi sotto forma di energia o di materie prime secondarie, la riduzione della tassa è pari al 10%.

Art. 16 - RIDUZIONI DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO.

Comma 1. A partire dal 01.01.2012 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

a – abitazioni con unico occupante avente una superficie superiore ai 35 mq. Utile escluse le pertinenze.....33%

b – abitazioni tenute a disposizione per l'uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato salvo accertamento da parte del Comune.....20%

c – abitazione di utente che nelle condizioni di cui alla precedente lettera "b" risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno.....30%

d - abitazione principale e relative pertinenze di un nucleo familiare il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche complessivamente conseguito nell'anno precedente da tutti i suoi componenti non superi il limite di € 10.000,00 a condizione che l'immobile sia posseduto a titolo di proprietà, usufrutto, diritto d'uso, diritto d'abitazione o locazione, e sia adibito a residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare e che nessuno dei suoi componenti sia proprietario di altre unità immobiliari su tutto il territorio nazionale.....50%

e – immobili presenti, dichiarati inagibili o inabitabili ai fini IMU, che sono stati oggetto di interventi straordinari di recupero, è concessa per un periodo di tre anni a far data dall'inizio di occupazione e a condizione che siano in possesso dell'agibilità.....50%

f – esercizi di vendita di prodotti tipici e per le botteghe storiche di cui al regolamento sulle disposizioni per lo sviluppo e nuove norme per l'insediamento delle attività produttive e commerciali nell'ambito del centro storico, limitatamente alla superficie di vendita.....80%

g – attività fortemente innovative riconosciute a mente del regolamento sulle disposizioni per lo sviluppo e nuove norme per l'insediamento delle attività produttive e commerciali nell'ambito del centro storico, è concessa per un periodo di 5 anni a far data dalla richiesta, limitatamente alla superficie di vendita80%

h – esercizi di vicinato e alle nuove attività artigianali e commerciali che si insediano nel centro storico è concessa per un periodo di cinque anni a far data dalla richiesta, limitatamente alla superficie di vendita.....50%

i – abitazione di utente di cui alla precedente lett. a) , non autosufficiente, che risieda e/o dimori presso strutture di ricovero per più di 6 mesi50%

Comma 2. Per l'ammissione alle agevolazioni di cui al comma precedente gli interessati dovranno inoltrare, con le modalità di cui all'art. 26 del presente Regolamento, apposita denuncia entro il termine del 20 Gennaio dell'anno successivo a quello d'inizio dell'occupazione, della detenzione o della variazione.

Comma 3. Le agevolazioni di cui al precedente comma restano valide anche per gli anni successivi fino a diversa comunicazione del soggetto interessato, fatta eccezione per quella della lettera d per la quale occorre presentare annualmente opportuna conferma dei requisiti.

Art. 17 - COPERTURA DELLE ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1997 è individuato, nella parte "spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti artt. 14, 15 e 16.

Art. 18 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art.2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento Comunale del servizio di nettezza urbana e dal C.S.A., nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 60 % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i 30 giorni successivi.

2. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i 30 giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio e le cause che l'hanno impedita.

Art. 19 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEI SERVIZI

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che comunque non può essere superiore all'80 % di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 20 - GETTITO DEL TRIBUTO

1. La tariffa della tassa è determinata, con Delibera di Giunta Municipale in modo da ottenere il gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati di cui all'art.58 del decreto 507.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50 % del costo medesimo.
3. Il costo complessivo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti nonché i quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti.
4. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana un importo da calcolarsi con il regolamento della Giunta Municipale di cui al successivo art. 22 comma 3, non inferiore al 5 % e non superiore al 15%, a titolo di costo per lo

spezzamento. L'eventuale eccedenza del gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Art. 21 - TARIFFAZIONE PER IL 1995 E IL 1996

La tassa è individuata sino al 31.12.1996 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati.

Art. 22 - TARIFFAZIONE DALL' 1.01.1997

1. La tassa è commisurata a partire dall' 1.01.1997 alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibile nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati e al costo di smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.
3. La Giunta Municipale, entro il 31 ottobre 1996 determina con efficacia dall' 1.01.1997:
 - le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art.68 del decreto 507 e l'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti. Tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;
 - le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

Art. 22 bis - MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento della Tarsu va effettuato secondo le seguenti modalità:
 - I versamenti della tassa rifiuti solidi urbani, fatto salvo il diritto del versamento in unica soluzione, sono stabiliti in due rate da pagarsi con un intervallo di almeno sei mesi;
 - Si demanda al Dirigente responsabile l'individuazione delle date di pagamento delle due rate, tenendo conto delle esigenze di cassa;
 - Il versamento della prima rata o in unica soluzione deve essere fatto nella prima data indicata nel prospetto dell'avviso di pagamento;

- La lista di carico deve essere approvata entro il 28 gennaio di ciascun anno;
 - Diritto riconosciuto al contribuente di versare la somma dovuta entro il trentesimo giorno successivo alla data stabilita per il pagamento delle rate;
2. Il versamento spontaneo può essere effettuato attraverso una delle seguenti modalità:
 - Versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - Versamento in c/c postale intestato alla Tesoreria medesima;
 - Sistemi di versamento automatico del circuito bancario e ulteriori sistemi di pagamento ove attivati dal Comune in base a convenzione.
 3. Per importi superiori a euro 500,00, il contribuente, previa richiesta, può ottenere la rateizzazione dell'intera somma in quattro rate bimestrali;
 4. Il Comune predispone annualmente comunicazione contenente l'importo complessivo della tassa, la descrizione degli immobili occupati, i moduli di versamento premarcati. Gli avvisi di comunicazione di pagamento sono inviati per posta ordinaria con indicazione delle date di scadenza dei pagamenti;
 5. Nell'eventualità di parziale o omesso versamento alla scadenza delle rate è azionata la riscossione coattiva tramite le disposizioni di legge previste, applicando sulle somme non versate gli interessi fissati nella misura al saggio legale, e della sanzione nella misura del 30% e delle eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per il recupero della somma non pagata.

Art. 23 - CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

La determinazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente art. 22, terzo comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e preventivi relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 24 - UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO

Allorché alle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 25 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono anche se in modo ricorrente e per la durata inferiore a 183 giorni di un anno solare, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza di titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione delle collettività da parte del proprietario ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 30 % per gli utenti provvisti di autorizzazione e del 50 % per gli utenti sprovvisti di autorizzazione.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 22, è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art.26, comma sei.

TITOLO III DENUNZIE E ABBUONI

Art. 26 - DENUNZIE

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune e redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 1989 n.223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del Comune concernenti cessazioni dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 25, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5 del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante il versamento diretto.

Art. 27 - DENUNZIA DI VARIAZIONE

La denuncia di cui all'art. 26 primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 26, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno della condizione dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti artt. 14, 15 e 16.

Art. 28 - NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNZIE

In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli artt. 26 e 27, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché gli elenchi di cui agli artt. 6, 2° comma, e art. 7, 2° comma, sono presentati entro il 30.09.1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1997.

Art. 29 - MODALITA' DI RIMBORSI

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988 n.43

TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 30 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Segretario Comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze direzione centrale per la fiscalità locale entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionali della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

Il funzionario responsabile, fermo restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto a istituire i seguenti registri:

a - registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti;

b - registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del decreto 507.

Tutti i registri che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario Comunale, prima di essere posti in uso.

E' in facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 31 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507.
2. L'entità di ogni sanzione nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76, fermo restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e della eventuale recidività dell'autore.
3. La tassa giornaliera che nel caso di uso di fatto non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 33 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n.241. sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 34 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo di Controllo e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co. Prov.le Co., con la contemporanea pubblicazione all'Albo Pretorio e in luoghi consueti di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art. 35 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina igienico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti

Art. 36 - VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.